

PROGETTO DI LEGGE
Consigliere Causin Andrea

**Interventi in favore dello sviluppo del
commercio equo e solidale
in Veneto**

RELAZIONE

Negli ultimi anni anche nel nostro territorio è progressivamente cresciuta la presenza di soggetti, di volontariato e d'impresa che si occupano della promozione del Commercio Equo e Solidale, ovvero di dare vita a una partnership commerciale, basata sul dialogo, la trasparenza ed il rispetto, che cerca una maggiore equità nel commercio internazionale. Una modalità di commercializzazione dei prodotti che contribuisce ad uno sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni di scambio ed assicurando i diritti dei produttori e dei lavoratori svantaggiati, specialmente nel Sud del Mondo ed in genere dei paesi poveri.

Il presente PDL si propone di promuovere e sostenere il commercio equo e solidale sul territorio Veneto, di riconoscerne l'importante ruolo educativo nella nostra società e di favorirne lo sviluppo, attraverso la promozione e il sostegno dei soggetti del commercio equo e solidale, attraverso l'istituzione del Consulta regionale del commercio equo e solidale, dell'Albo regionale del commercio equo e solidale.

La Regione si prefigge di sostenere e promuovere le reti e i singoli soggetti che operano nel campo della commercializzazione dei prodotti del commercio equo e solidale e che si fanno carico della promozione della cultura della cooperazione internazionale, della solidarietà, dell'equità e della pace.

In tal modo può essere incoraggiata la diffusione e l'uso dei prodotti del commercio equo e solidale fra i privati (singoli e imprese) e, al contempo, può anche essere estesa a enti, istituzioni e organismi pubblici, sia attraverso la stipula di convenzioni con gli enti iscritti all'Albo regionale che nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata attraverso l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale.

Il presente progetto di legge vuole rispondere ad una esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo economica, quale quello del commercio equo e solidale, che rappresenta un universo vasto e variegato al cui interno gravitano associazioni, di volontariato e non, cooperative, consorzi e botteghe.

Il PDL si prefigge in particolar modo, attraverso il sostegno a specifici progetti, di promuovere i luoghi, fisici e virtuali, dove gli acquirenti si trasformano in

“consumatori consapevoli“, più sobri ed essenziali e dove si sperimentano relazioni umane autentiche, più fraterne, serene e gioiose.

Le botteghe, i convegni, i luoghi di formazione diventano così il veicolo per informare e far partecipare i consumatori alle tematiche connesse al commercio equo e solidale: dalla finanza etica, al microcredito, alla cooperazione sociale, al consumo critico e consapevole, la solidarietà, l'equità, la giustizia sociale ed economica, l'educazione alla pace e alla mondialità e la tutela dei diritti.

La promozione del consumo critico e consapevole attraverso l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale, in particolar modo tra i più giovani, permette di sviluppare una capacità critica negli acquisti attraverso un atteggiamento responsabile e consapevole, che spinge ad acquistare non solo sulla base del prezzo e della qualità ma anche della provenienza dei prodotti e del comportamento delle imprese produttrici, privilegiando quelle che rispettano l'uomo, l'ambiente e il mercato;

Questa proposta di legge incoraggia inoltre, attraverso l'erogazione di contributi, i soggetti del commercio equo e solidale a incrementare una progettualità che valorizzi appieno le proprie capacità e competenze professionali per l'elaborazione e la realizzazione di azioni ed interventi in paesi del Sud del mondo, incoraggiando i percorsi che portano queste esperienze a strutturarsi progressivamente fino a divenire forme d'impresa commerciale, capaci di generare lavoro (sia per chi opera nella vendita che per chi produce) e messaggi educativi.

Il PDL ha anche l'obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sostenendo gli enti locali che si attiveranno attraverso iniziative culturali ed educative sul commercio equo e solidale e sulle tematiche ad esso connesse, quali al fine di favorire la diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile.

Art. 1

Principi e finalità

La Regione del Veneto, in armonia con la *Risoluzione del Parlamento Europeo n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994* sulla promozione del commercio equo e solidale e con la *Risoluzione del Parlamento Europeo n. 198/98/CE*, ne promuove e ne riconosce il ruolo svolto per la creazione di un'economia solidale, per il miglioramento dell'accesso al mercato dei produttori svantaggiati dei paesi del Sud del mondo e dei paesi poveri, per l'estensione della giustizia ed dell'equità sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile e dei sistemi di partecipazione al consumo consapevole;

La Regione favorisce lo sviluppo sul territorio Veneto di reti e di soggetti che operano nel campo del commercio equo e solidale attraverso il finanziamento di progetti finalizzati all'avvio e al sostegno delle attività di commercializzazione dei prodotti. A tal fine istituisce la Consulta regionale del commercio equo e solidale e l'Albo regionale del commercio equo e solidale.

La Regione Veneto, attraverso i Comuni, le Province, e le istituzioni scolastiche promuove azioni e iniziative volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile, attraverso il finanziamento di progetti di educazione al commercio equo e solidale.

Art. 2

Obiettivi

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, nell'attuazione della presente legge, persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire e sostenere lo sviluppo dei soggetti che operano nel campo del commercio equo e solidale sul territorio Veneto attraverso l'assegnazione di agevolazioni e contributi, a seguito dell'elaborazione di progetti;
- b) fornire ai consumatori, pubblici e privati, garanzie di trasparenza e correttezza sui prodotti e sull'attività degli enti del commercio equo e solidale;

- c) promuovere la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni, gli organismi della Regione e le imprese;
- d) vigilare sull'operato degli enti del commercio equo e solidale iscritti all'Albo regionale, e fornire annualmente al Consiglio Regionale del Veneto un rapporto sullo stato del commercio equo e solidale sul territorio della Regione;
- e) Promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sul territorio Veneto sul commercio equo e solidale e sulle tematiche ad esso connesse, anche attraverso iniziative di tipo culturale ed educativo.

Art. 3 **Funzioni della Regione**

La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 mediante i propri strumenti:

- a) predisporre il regolamento attuativo della presente legge;
- b) fissa le modalità di funzionamento, di gestione e aggiornamento dell'Albo regionale del commercio equo e solidale, oltre ai criteri e ai requisiti per l'iscrizione.
- c) stabilisce i criteri per l'individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale.
- d) definisce le modalità organizzative e procedurali connesse all'assegnazione dei contributi per i progetti del commercio equo e solidale.
- e) Individua, attraverso la predisposizione di un piano triennale da parte della Consulta regionale per il commercio equo e solidale, le linee guida volte a raccordare l'attività dei diversi soggetti iscritti all'albo Regionale

Art. 4 **Istituzione della Consulta regionale del commercio equo e solidale**

E' istituita la consulta regionale del commercio equo e solidale, composto da:

- Il presidente della Consulta, nominato dal Consiglio Regionale del Veneto, su indicazione dei soggetti iscritti all'albo regionale del commercio equo e solidale;
- dieci rappresentanti degli enti del commercio equo e solidale, eletti tra le associazioni e soggetti iscritti all'Albo regionale del commercio equo e solidale;
- un rappresentante indicato dal Forum del Terzo settore;
- un rappresentante della finanza etica;
- tre rappresentanti delle ONG più rappresentative presenti nel territorio della regione Veneto e della cooperazione internazionale;
- un rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI;
- un funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale.

Art. 5

Funzionamento della Consulta regionale del commercio equo e solidale

La Consulta regionale per il commercio equo e solidale permane in carica per tre annualità dal momento dell'istituzione. La partecipazione alla consulta avviene a titolo gratuito e le modalità di funzionamento della stessa vengono definite da apposito regolamento da approvare in occasione del primo insediamento. La segreteria è affidata all'assessorato di competenza.

Alla consulta regionale sono deputati i seguenti compiti:

- a) Predisporre un piano triennale per lo sviluppo e la promozione dei soggetti del commercio equo e solidale, iscritti all'Albo regionale e di nuovi eventuali soggetti;
- b) Individuare i criteri generali per l'accessibilità ai contributi finanziari a sostegno della promozione di progetti di sviluppo rivolti ai soggetti che operano del commercio equo e solidale, e ai soggetti istituzionali che promuovono la diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile;
- c) Predisporre annualmente una relazione quadro sullo stato della diffusione del commercio equo e solidale in Veneto da sottoporre al Consiglio Regionale del Veneto;

- d) effettuare, sulla base dell'autorizzazione e della delega regionale, un controllo di qualità sulle modalità organizzative relative all'attività svolta dagli enti iscritti all'Albo regionale.

Art. 6

Istituzione dell'Albo regionale del commercio equo e solidale

E' istituito l'Albo regionale del commercio equo e solidale.

La Regione Veneto, mediante il regolamento attuativo della presente legge, stabilisce i criteri di ammissione all'Albo e ne verifica periodicamente il rispetto degli adempimenti connessi all'iscrizione.

Possono iscriversi all'Albo regionale i soggetti, sia associativi che d'impresa, senza scopo di lucro che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo della presente legge.

L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per i soggetti del commercio equo e solidale per poter usufruire:

- a) di convenzioni per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale da parte di enti locali, aziende sanitarie, scuole, civiche biblioteche e musei, case circondariali, istituzioni e organismi pubblici comunali, provinciali e regionali;
- b) di contributi regionali, a seguito dell'elaborazione di progetti destinati ad interventi e iniziative del commercio equo e solidale sul territorio regionale.

Art. 7

Agevolazioni in favore degli enti del commercio equo e solidale

La Regione Veneto favorisce l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata.

La Regione Veneto, nell'acquisto di beni da terzi, tiene presente la possibilità di acquistare prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 8

Attività di promozione del commercio equo e solidale

La Regione, su indicazione del piano triennale predisposto dalla Consulta Regionale del commercio equo e solidale, promuove:

- a) iniziative culturali a livello comunale, provinciale e regionale sulle tematiche del commercio equo e solidale;
- b) azioni educative nelle scuole, al fine di informare le nuove generazioni sui temi del commercio equo e solidale, in particolare sul consumo critico e consapevole e sulla pratica di comportamenti etici nell'ambito economico;
- c) azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del commercio equo e solidale, volte alla diffusione di una cultura della cooperazione internazionale ispirata a principi di solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità, tutela dei diritti delle persone, dell'ambiente e delle comunità, nell'ottica di uno sviluppo globale sostenibile ed ecocompatibile, realizzate anche attraverso manifestazioni ed eventi di vario genere a livello comunale, provinciale e regionale.

Art. 10

Norme finanziarie

1. La Regione Veneto garantisce il finanziamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo regionale del commercio equo e solidale;
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge derivanti dall'attuazione dell'art. 2 comma a) e dall'art. 9, quantificati rispettivamente in euro 500.000,00 e 250.000,00 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito Upb mediante prelevamento dall'Upb U0217 "azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica".